

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

Ricorso

Del sig. Mouad Mohammed (CF MDOMMM68T06Z330G), nato il 06/12/1968 a Taourirt (Marocco), residente in Milano, alla via Chiesa Rossa n. 33, rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al presente atto, dall' avvocato Augusto Moretti del foro di Milano, (C.F.MRTGST69B04F205M) - pec: augustomoretti@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso, in Milano, alla via Chiossetto n. 2, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni della Segreteria all'indicato indirizzo PEC ed al fax n. 02.76317582.

Contro

Il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Milano, via Guastalla n. 8;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CAUTELARE SOSPENSIONE

Del Provvedimento comunale di cancellazione dalla graduatoria del 21° Bando Integrativo valida per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del 10 giugno 2019 (**all.to sub. 1**), notificato il 11 giugno 2019, con il quale il Direttore di Area (Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP – Unità gestione attività e Procedure) ha comunicato al Sig. Mouad Mohammed che la sua domanda di partecipazione al bando risultava non idonea ed era, quindi, cancellata dalla graduatoria vigente, nonché dell'annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

ANTECEDENTI DI FATTO

Il Sig. Mouad Mohammed, nato in Marocco naturalizzato italiano, abita la casa di Via della Chiesa Rossa n. 33 a Milano (MI), con il cugino Abdelhadi El Qaddoury, nato il 15.02.1976 a Oulad Yaiche (Marocco) (**all. sub. 2** - Stato di famiglia).

Nel corso del 2018 l'odierno ricorrente presentava all'Ufficio Direzione Casa del Comune di Milano una domanda di partecipazione al Bando E.R.P. P.G. 156081/2018, al fine di essere inserito nella graduatoria del 21° Bando integrativo valida per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Ad oggi, il nucleo familiare del Sig. Mouad Mohammed è composto oltre che dal predetto, dal di lui cugino Sig. Abdelhadi El Qaddoury e, come dimostrato dall'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS (**all. sub. 3**), l'indicatore della situazione economica equivalente del predetto nucleo familiare risulta pari a € 0,00.

Inoltre dalla suddetta attestazione ISEE (valida sino al 31/12/2019) si evince chiaramente che, dalle risultanze delle dichiarazioni fornite dall'odierno ricorrente, questi, ovvero il suo nucleo familiare, non sono proprietari di alcun immobile e tale circostanza viene ulteriormente ribadita in questa sede.

Circa i fatti in questione, si evidenzia appunto che in data 16.10.2017 il Sig. Mouad Mohammed presentava al Comune di Milano, Settore Assegnazione Alloggi ERP, regolare domanda di partecipazione al Bando Integrativo per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Popolare (**all. sub.4**).

In data 9.10.2018, all'interno dell'appartamento dove l'odierno ricorrente abitava, in Milano alla via Chiesa Rossa 33 (**all. sub. 5** – contratto di locazione), avveniva una violenta esplosione a causa di un malfunzionamento della caldaia a gas (**all. sub. 6** - verbale intervento dei vigili del fuoco) e, a far data da quel giorno, l'appartamento diventava inutilizzabile.

Pertanto, in data 8.11.2018, il ricorrente presentava una nuova domanda di assegnazione alloggio ERP (**all. sub. 7**) partecipando al 21° Bando integrativo con la speranza di ottenere “l'assegnazione in deroga” a seguito del grave episodio che lo aveva lasciato senza una abitazione.

In data 2 gennaio 2019 il Comune di Milano – Area Assegnazione Alloggi Erp – comunicava al ricorrente che allo stato, purtroppo non era possibile l'assegnazione in deroga a causa della indisponibilità di alloggi idonei (**all. sub. 8**).

In data 11 giugno 2019 l'ufficio casa del Comune di Milano, notificava all'odierno ricorrente il provvedimento datato 10 giugno 2019 a firma del Direttore di Area Dott. Renzo Valtorta, con il quale veniva disposta l'esclusione dalla graduatoria per la partecipazione al Bando perché “ *A seguito del controllo svolto ai sensi del succitato art. 13, comma 5, del Regolamento Regionale n. 1/2004, l'Ufficio preposto ha accertato la mancanza del requisito di cui all'art. 8, lett. G) del R.R. 1/2004 che prevede la non titolarità di diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero. Infatti, dalla documentazione agli atti della pratica, risultante da controlli effettuati presso l'Agenzia delle Entrate Lei risulta essere proprietario al 100% di alloggio adeguato al nucleo richiedente di 219 mq*

sito nel comune di Valle Mosso (BI)''.

Il provvedimento che s'impugna (che stabilisce l'esclusione dalla graduatoria del bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica popolare) è atto che è stato emanato in ossequio all'art. 13 comma 5 del Regolamento Regionale n. 1/2004 in relazione al quale " ... *Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte del comune della permanenza dei requisiti per l'accesso all'E.R.P, delle condizioni famigliari, abitative ed economiche dichiarate al momento della domanda; qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dell'ISBARC/R il comune provvede, rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione della posizione in graduatoria. Nel caso che, dal controllo della dichiarazione sostituiva, emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.*"

In particolare al ricorrente si contesta la circostanza di essere proprietario – in particolare unico proprietario - di un appartamento sito in comune di Valle Mosso (BI), alla via delle Fabbriche n. 1, composto da nr. 9 vani più servizi e, come tale, ovviamente idoneo, al nucleo familiare (**all. sub. 9** - documentazione Agenzia Entrate).

A questa difesa preme far rilevare all'Esimo Tribunale che il ricorrente contesta fermamente la suddetta circostanza, ribadendo di non essere mai stato proprietario di alcun immobile sul territorio nazionale e di non comprendere come possa risultare a lui formalmente intestato l'immobile sito in Valle Mosso a Biella ove, peraltro, il ricorrente dichiara di non essersi mai recato.

Tutto ciò premesso il ricorrente intende impugnare il provvedimento con cui

l'Amministrazione Comunale – in relazione alla domanda di partecipazione al Bando ERP PG 156081/2018 - ha disposto l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per i seguenti motivi di

DIRITTO

TRAVISAMENTO E FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE NELLE SUE VARIE FIGURE SINTOMATICHE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

In primis, a questa difesa, appare opportuno specificare che, sulla scorta della precisa dichiarazione (**all. sub. 10**) sottoscritta dal ricorrente in cui quest'ultimo dichiara esplicitamente, non solo di non essere mai stato proprietario dell'immobile di cui è causa, ma anche di non aver mai incontrato il Notaio rogante (dott. Milone Massimo di San Giuliano Milanese – MI -), né di aver mai conosciuto il precedente proprietario, Sig. Cioni Giuseppe, ci si è attivati al fine di recuperare tutta la documentazione relativa all'acquisto dell'immobile e, in particolare, l'atto di compravendita ed i documenti bancari della pratica relativa alla richiesta di mutuo.

A tale fine si è presentata una richiesta di accesso agli atti al Comune di Milano (**all. sub. 11**) per avere contezza di tutta la documentazione relativa alla pratica dell'odierno ricorrente.

Ad oggi, si è riusciti unicamente ad ottenere dal Notaio rogante – dott. Massimo Milone di san Giuliano Milanese – le copie digitali dei documenti (pertanto senza le sigle autografe dei componenti), ovvero l'atto di compravendita (Rep. 35259 - Racc. 3256 – **all. sub. 12**) ed il contratto di

mutuo (Rep. 35260 – Racc. 3257 – **all. sub. 13**).

In punto di fatto, comunque, alcuni elementi appaiono già di per se sintomatici di una situazione di evidente anomalia, per cui diverse circostanze di fatto risultano oggettivamente inconsuete – strane rispetto al dato formale che vede il Sig. Mouad Mohammed intestatario, come unico proprietario, di un immobile di oltre 200 mq.

In particolare, riguardo la contestata pratica di compravendita dell'immobile che sarebbe avvenuta, stando ai documenti trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, nell'anno 2007, si evidenzia all'attenzione dell'Ill.mo Collegio, che il ricorrente (peraltro giunto a questa difesa attraverso l'ufficio del gratuito patrocinio) non ha mai avuto una stabile occupazione ed ha sempre svolto lavori saltuari dai quali ha percepito redditi assolutamente insignificanti (**all. sub. 14 - Estratto Conto Previdenziale INPS emesso in data 09.09.2019**).

In particolare, si evince dalla suddetta documentazione fiscale che il ricorrente, negli anni 2002/2003/2004 prossimi alla presunta compravendita (avvenuta nel 2007) – **unici anni in cui lo stesso ha prodotto un minimo di reddito certificato** – ha percepito come retribuzione o reddito le seguenti somme:

2002 €. 1800,00;

2003 €. 997,00;

2004 €. 77,00.

Ebbene, già alla luce di tale dato reddituale, appare illogico ed incomprensibile come costui – il Mouad Mohammed – abbia potuto ottenere da Unicredit Banca S.p.A. un mutuo ipotecario della durata di anni 30 di ben 138.500 euro nel 2007.

Non solo, dalla documentazione anagrafica del ricorrente (**all. sub. 15**,

certificato di residenza) risulta evidente come lo stesso abbia sempre avuto il centro dei propri interessi in Milano/Provincia di Milano, avendo avuto la propria residenza anagrafica sino al 2016 in Cinisello Balsamo e dopo in Milano, non comprendendosi pertanto come, in possesso di un immobile (peraltro a quanto parrebbe anche di notevoli dimensioni) e senza un lavoro stabile, non si sia a quel punto trasferito in Valle Mosso dove avrebbe potuto almeno usufruire di un immobile di proprietà.

Detto ciò, è evidente che il Sig. Mouad Mohammed, per circostanze che anche in altre sedi andranno chiarite – ci si riserva di chiarire - risulta solo formalmente ed inconsapevolmente intestatario di un immobile che, oltretutto, ad oggi, appare del tutto inidoneo a soddisfare le esigenze abitative del ricorrente essendo sottoposto – a quanto risulta dagli atti trasmessi dall’Agenzia delle Entrate - ad una procedura esecutiva (l’immobile parrebbe già sottoposto a pignoramento) da parte dell’Istituto di credito (Unicredit S.p.A.) che, a suo tempo, aveva erogato il mutuo ipotecario.

Ed ancora si evidenzia, a riprova dell’assoluta estraneità del ricorrente alla proprietà immobiliare in questione, che dalle suddette dichiarazioni fiscali che si offrono in produzione all’On. Tribunale (**all. sub. 14**) si evince chiaramente un ulteriore elemento dirimente, ovvero che l’unità immobiliare *de qua* non solo era sconosciuta al ricorrente ma oltretutto non ha mai prodotto a suo vantaggio alcun tipo di reddito.

Al ricorrente preme altresì far rilevare all’Esimio Tribunale che lo stesso è oggi disoccupato e dal 09/10/2018, giorno in cui il piccolo appartamento che occupava è esploso per una fuga di gas, viene ospitato di volta in volta dagli amici non disponendo di una dimora.

Ebbene, considerate tali circostanze di fatto, comprovate dalla documentazione prodotta, ed in attesa di ottenere tutta la documentazione originale ove sono riportate le firme autografe dei componenti, afferente alla presunta compravendita ed al contratto di mutuo, il provvedimento dell'Amministrazione Comunale che dispone l'esclusione dalla graduatoria del 21° Bando per l'assegnazione di alloggi E.R.P. di Milano è da censurare sotto il profilo dell'eccesso di potere per travisamento e falsa rappresentazione dei fatti oltre che, sotto diverso profilo, per violazione di legge.

L'atto impugnato non ha assolutamente preso in considerazione fatti che risultano incontrovertibilmente esistenti e provati come sussistenti.

L'Amministrazione Comunale, in tutta evidenza, ha fondato la decisione di escludere il ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP, sulla scorta di elementi e circostanze di fatto che appaiono errati e non corrispondenti alla realtà dei fatti.

Ovviamente, dirimente sarà sul punto la verifica da parte del Giudice Ordinario della non genuinità della firma sugli atti di compravendita e sui contratti connessi alla stessa compravendita ma, come già evidenziato, alcuni indizi – circostanze di fatto – appaiono già come sintomi di dati formali poco credibili perché in contrasto con una realtà fattuale comprovata dalla documentazione versata in atti.

La situazione economica e le odierne condizioni di vita del ricorrente sono facilmente immaginabili ed oggi risultano ancor più gravi rispetto ad allora (2002-2004) posto che dopo un breve periodo in cui il ricorrente era riuscito a svolgere qualche piccolo lavoro saltuario, oggi lo stesso è disoccupato e vive unicamente grazie all'assistenza ed alla generosità di alcuni amici e delle

associazioni di volontariato.

Alla luce dei fatti esposti in narrativa, risulta palese ed evidente il difetto di istruttoria ed il travisamento dei presupposti di fatto in cui è incorsa l'Amministrazione Comunale, per cui i fatti sono stati considerati in modo diverso dalla loro reale esistenza (o non considerati affatto), ed è per questo motivo che il provvedimento impugnato merita censura.

Le gravi condizioni di disagio e la situazione di grave mortificazione psicofisica del ricorrente avrebbero dovuto portare l'Amministrazione di Milano a compiere scelte diverse, sia valutando in concreto le odierne difficoltà di vita del ricorrente, sia verificando l'assoluta fondatezza dei fatti rappresentati.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il fumus risulta dai motivi innanzi esposti.

In relazione al danno grave ed irreparabile che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato va osservato che l'esclusione dalla graduatoria (**all. to sub. 16**, estratto graduatoria 21° Bando ERP) comporterebbe la perdita della posizione raggiunta dopo anni di attesa e l'impossibilità di ottenere un alloggio in deroga ai sensi dell'art. 14 – R.R. 1/2004.

Tale drammatica circostanza, non valutata dall'Amministrazione, non può non essere elemento di giudizio dell'Esimo Tribunale Amministrativo Regionale al fine di accogliere il ricorso presentato dal Sig. Mouad Mohammed.

Il danno grave ed irreparabile appare nella sua evidenza e assoluta concretezza, alla luce della situazione oggettiva illustrata nel corso del presente ricorso, per

cui il ricorrente senza un lavoro stabile risulta di fatto priva di un'abitazione ed è costretto a ricorrere all'ospitalità degli amici per non passare le notti all'addiaccio.

Questa difesa è ben consapevole di quanto sia dirimente, per la decisione della controversia, accertare se il ricorrente sia effettivamente proprietario nella città di Valle Mosso a Biella di un alloggio, ciò che lo stesso nega affermando di non esserne proprietario e di non essersi mai presentato innanzi ad alcun Notaio per effettuare l'atto di compravendita né tantomeno l'atto di mutuo ipotecario, tanto che è precisa intenzione, una volta entrato in possesso degli originali degli atti riportanti le firme autografe dei comparenti, proporre una querela di falso innanzi al Tribunale Civile di Milano, riservandosi già ora di richiedere a codesto Ill.mo TAR di voler fissare il termine di cui all'art. 77 c.p.a.

Per quanto innanzi,

si chiede di accogliere le seguenti conclusioni

1. **In via cautelare** sospendere il provvedimento impugnato e per gli effetti riammettere il ricorrente, Sig. Mouad Mohammed, nella posizione di graduatoria del 21° Bando per l'assegnazione dei alloggi ERP a Lui spettante;
2. **In via cautelare subordinata**, in attesa dell'esito del procedimento di querela di falso ex art. 221 cpc, in combinato disposto con l'art. 71 cda, da esperirsi innanzi al Giudice Ordinario, riammettere il ricorrente con riserva nella graduatoria del 21° Bando per l'assegnazione di alloggi ERP, nella posizione a Lui spettante;
3. **Nel merito** accogliere il ricorso avverso il provvedimento impugnato ed

avverso ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con ogni conseguente statuizione, ivi compresa la vittoria delle spese di lite.

Si precisa che il pagamento del contributo unificato non è stato effettuato, in quanto l'atto è esente in virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente (cfr. doc. n. 17).

Documenti allegati:

1. Provvedimento impugnato;
2. Stato di famiglia del Sig. Mouad Mohammed;
3. Certificazione ISEE;
4. Domanda di partecipazione Bando del 16.10.2017;
5. Contratto di locazione;
6. Verbale di intervento dei VV. FF. a seguito dello scoppio della caldaia nell'appartamento di Via Chiesa Rossa;
7. Domanda di partecipazione Bando del 8.11.2018;
8. Risposta Amministrazione comunale del 2.01.2019;
9. Documenti dell'Agenzia delle Entrate relativi all'immobile sito in Valle Mosso;
10. Dichiarazione autografa del Sig. Mouad Mohammed,
11. Richiesta di accesso agli atti;
12. Atto di compravendita digitale;
13. Atto di mutuo digitale;
14. Estratto conto previdenziale INPS;
15. Certificato di residenza del Sig. Mouad Mohammed;

16. Estratto graduatoria 21° Bando ERP;

17. Decreto di ammissione gratuito patrocinio.

Milano, lì 9 settembre 2019

(avv. Augusto Moretti)